

cinale, mentre questa stessa forma esteriore è autorizzata dal diritto comunitario (direttiva 85/573/CEE) per altro prodotto ugualmente estratto da una pianta di consumo corrente (cicoria).

- ii) Nel caso di soluzione affermativa della prima questione, se una disposizione nazionale di tal tipo possa giustificarsi dal punto di vista del diritto comunitario (in particolare l'articolo 36) e della giurisprudenza della Corte di giustizia, qualora dette piante siano presentate sotto forma di compresse, pillole, capsule unicamente per ragioni di igiene e di conservazione, mentre il prodotto interessato: a) non possiede e non viene presentato come avente proprietà terapeutiche o di prevenzione di malattie umane ed è perfino confezionato in una scatola recante l'esplicita menzione «questo non è un medicinale»; b) non contiene componenti il cui grado di concentrazione elevata potrebbe farne un medicinale; c) non comporta alcun serio rischio (scientificamente accertabile) per la pubblica salute.

#### Questione n. 3

- i) Se il monopolio farmaceutico legale della vendita al pubblico di taluni prodotti rientri nella «regolamentazione commerciale degli Stati membri».
- ii) Nel caso di soluzione affermativa del punto i), se la dichiarazione contenuta nella direttiva 85/432/CEE e relativa al «monopolio di distribuzione dei medicinali» si riferisca al medicinale come definito dalla direttiva 65/65/CEE o al medicinale come definito da ogni Stato membro.
- iii) Qualora la definizione comunitaria di medicinale si applichi in relazione al punto ii), se un «monopolio di distribuzione di medicinali» possa essere considerato una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione di un prodotto, allorché l'applicazione di detto monopolio porti ad impedire il libero smercio di tale prodotto, anche quando questo: a) sia qualificato come prodotto alimentare nello Stato membro ove è fabbricato; b) sia oggetto di controllo da parte dell'amministrazione competente (ministero belga della sanità) di detto Stato membro, che ne attesta l'innocuità per la salute umana; c) sia liberamente venduto al pubblico (vale a dire senza prescrizione medica) soltanto nelle farmacie dello Stato d'importazione.
- iv) Nel caso di soluzione affermativa del punto iii), se tale monopolio legale della libera distribuzione al pubblico (vale a dire senza prescrizione medica) di taluni prodotti, debba necessariamente trovare giustificazione nell'articolo 36 del trattato CEE, ed in particolare in una tutela contro «un reale pericolo per la salute umana» (causa 216/84; Commissione contro Repubblica francese (succedanei del latte), del 23 febbraio 1988, GU n. C 74 del 22. 3. 1988).

In caso contrario, se la motivazione della citata direttiva 85/432/CEE nonché il testo di essa, vadano interpretati nel senso che autorizzino uno Stato membro a qualificare legittimamente come medici-

nale qualsiasi prodotto e dunque ad adottare qualsiasi misura restrittiva della concorrenza per mezzo di tale prodotto, ivi compreso l'assicurare ai soli farmacisti l'esclusività della libera vendita (vale a dire senza prescrizione medica) di detto prodotto al pubblico.

#### Questione n. 4

- i) Se la direttiva del Consiglio 74/329/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, addensanti e gelificanti che possono essere impiegati negli alimenti, ed in particolare quanto affermato nella sua motivazione in merito alla libera circolazione dei prodotti alimentari, nonché all'articolo 2 della stessa direttiva, si debba interpretare nel senso di un divieto ad uno Stato membro d'imporre restrizioni (come l'ottenimento di una «autorizzazione amministrativa per la immissione sul mercato» al libero commercio (ivi compresa la libera circolazione) di prodotti (quale in particolare la gomma di Guar) specificamente contemplati nel primo allegato di detta direttiva.
- ii) Nell'ipotesi di soluzione negativa della prima questione i), se il diritto comunitario vada interpretato nel senso che, ad ogni modo, una decisione con la quale l'amministrazione di uno Stato membro imponga restrizioni (ad esempio, l'ottenimento di una «autorizzazione amministrativa per l'immissione sul mercato») al libero commercio (ivi compresa la libera circolazione) di prodotti specificamente menzionati nel primo allegato della citata direttiva, debba essere di norma motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 36 del trattato di Roma e non debba costituire un mezzo arbitrario o dissimulato di violazione del diritto comunitario.

#### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 22 dicembre 1988

(Causa 371/88)

(89/C 25/11)

Il 22 dicembre 1988 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jean-Claude Séché, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremis, membro del suo ufficio legale, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che la Repubblica francese, rifiutando di trarre le dovute conseguenze dall'annullamento da parte della Corte di giustizia dell'articolo 73, para-

grafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>(1)</sup> del Consiglio e precisamente rifiutando di riconoscere i diritti dei lavoratori degli altri Stati membri assoggettati alla normativa francese in conformità all'articolo 73, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e all'articolo 86 del regolamento (CEE) n. 574/72<sup>(2)</sup> del Consiglio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al diritto comunitario;

b) condannare la Repubblica francese alle spese.

#### *Mezzi e principali argomenti*

Secondo la Commissione, la sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 1986, nella causa 41/84<sup>(3)</sup> non ha creato un «vuoto giuridico», in quanto l'espressione «diverso dalla Francia» di cui all'articolo 73, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ha avuto senso solo in riferimento al regime speciale definito all'articolo 73, paragrafo 2 e, a seguito dell'annullamento di quest'ultimo, viene a trovarsi senza ragione d'essere e senza portata utile.

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 39 del 20. 2. 1986, pag. 3.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 325/86<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/12)

Con ordinanza 23 novembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 325/86: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

<sup>(1)</sup> GU n. C 26 del 4. 2. 1987.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 76/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/13)

Con ordinanza 13 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 76/88: Eveline la Terza contro Corte di giustizia delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 106 del 22. 4. 1988.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 82/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/14)

Con ordinanza 7 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 82/88: Association des aciéries européennes indépendantes, European Independent Steelworks Association «EISA» contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 103 del 19. 4. 1988.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 83/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/15)

Con ordinanza 7 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 83/88: Cockerill Sambre SA contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 103 del 19. 4. 1988.

#### **Cancellazione dal ruolo delle cause 84, 85, 86 e 87/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/16)

Con ordinanza 7 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause 84, 85, 86 e 87/88 (domande di pronunzia pregiudiziale del Tribunal de grande instance di Millau): Société Simatic (84, 85 e 86/88) e Léon André (87/88) contro Directeur des services fiscaux de l'Aveyron.

<sup>(1)</sup> GU n. C 96 del 12. 4. 1988.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 224/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/17)

Con ordinanza 7 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 224/88: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

<sup>(1)</sup> GU n. C 230 del 6. 9. 1988.